

04 / 2026

DIRITTI & LAVORO

FLASH

idee e strumenti per il sindacato

STRIKE!

La Corte Internazionale di Giustizia respinge l'attacco mortale al diritto di sciopero della componente datoriale dell'OIL

Il recepimento
della direttiva
su trasparenza e parità
salariale di genere

Il nuovo organismo
per la parità

La Convenzione
OIL n. 193 sul lavoro
tramite piattaforma
digitale

La Cassazione
sulla procedura
elettorale per
il rinnovo di RSU

04

Giugno 2026

04

La Convenzione 193 dell'Organizzazione internazionale del lavoro: un evento storico nella regolazione internazionale del lavoro tramite piattaforme digitali.

di Antonio Loffredo

06

Senza diritto di sciopero non c'è libertà sindacale: la Corte dell'Aja smentisce l'interpretazione riduttiva della Convenzione OIL n. 87/48 sostenuta dal fronte datoriale.

di Giovanni Orlandini

11

La Cassazione rafforza la dimensione diretta della democrazia aziendale: tra tutela del dissenso ed incertezze sistemiche.

di Federico Mastroianni

14

Potenzialità e limiti del nuovo d. lgs. 96/26 sulla parità retributiva tra lavoratori e lavoratrici.

di Olivia Bonardi

19

Il nuovo Organismo per la parità. A Roma in pochi, ben indennizzati e accuratamente selezionati.

di Silvia Borelli

DIRITTI & LAVORO

idee e strumenti per il sindacato

FLASH

A cura di

Centro Studi
"Diritti & Lavoro"

Direttore Scientifico

Prof. Giovanni Orlandini

Comitato di Redazione

Andrea Danilo Conte (PRESIDENTE)
Francesca Bassetti
Giovanni Calvellini
Giulia Frosecchi
Mariagrazia Lombardi
Ivan Petrone
Andrea Ranfagni
Marco Tufo

Progetto grafico

Dario D'Ovidio

Questo periodico è iscritto al
Reg. Trib. n° 5725 del 07/05/2009

Crediti fotografici

Per le immagini senza crediti
l'editore ha ricercato con ogni
mezzo i titolari dei diritti fotografici
senza riuscire a reperirli.
È ovviamente a completa
disposizione per l'assolvimento di
quanto occorre nei loro confronti.

Contatti

Centro Studi
Diritti & Lavoro

Piazza dei Rossi, 1
50125 - Firenze

web: dirittilavoro.it

email: dirittilavoro@gmail.com

Senza diritto di sciopero non c'è libertà sindacale: la Corte dell'Aja smentisce l'interpretazione riduttiva della Convenzione OIL n. 87/48 sostenuta dal fronte datoriale

di
Giovanni
Orlandini

Il diritto di sciopero è tutelato dalla Convenzione n. 87/48 dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro sulla libertà di associazione sindacale, nonostante questa non ne faccia esplicita menzione.

Così si è espressa la Corte internazionale di giustizia (il supremo organo giurisdizionale delle Nazioni Unite, con sede a L'Aia) nel parere consultivo (*Advisory Opinion*) emesso lo scorso 21 maggio su richiesta della stessa OIL. Si chiude così positivamente una vicenda che ha tenuto con il fiato sospeso le organizzazioni sindacali internazionali e i sindacati di mezzo mondo, ma che nel nostro paese non ha avuto una grande eco nel dibattito dottrinale giuslavoristico ed è stata pressoché ignorata dallo stesso mondo sindacale. Una simile scarsa attenzione probabilmente si spiega con la convinzione che la questione oggetto del parere, per l'ordinamento italiano, come d'altra parte per quello degli altri paesi europei, sia sostanzialmente irrilevante, giacché in Italia il diritto di sciopero è costituzionalmente

tutelato dall'art. 40 ed in Europa è un diritto fondamentale saldamente presieduto sia dalle fonti del Consiglio d'Europa (art. 6, par. 4 della Carta sociale europea) sia da quelle dell'Unione europea (art. 28 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE). D'altra parte, dal 2008 anche la Corte europea dei diritti dell'uomo riconosce che il diritto di sciopero trova fondamento nell'art. 11 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo relativo alla libertà di associazione. Si può dunque sostenere come, a livello europeo, la questione sulla quale si è espressa la Corte internazionale di giustizia sia già risolta da tempo.

A questo ricco quadro di norme di natura "primaria" ben poco sembra dunque aggiungere il fatto che la Corte internazionale abbia attratto il diritto di sciopero sotto l'ombrello protettivo della C 87. Ma in realtà sarebbe sbagliato sminuire la portata del parere della Corte, che può invece produrre significativi effetti anche nella "civile" Europa, Italia compresa. Non solo perché, com'è

ovvio, ciò che accade al di fuori dell'Europa non è privo di conseguenze per i lavoratori europei. Rafforzare il diritto di sciopero in sistemi nei quali questo è debolmente tutelato o addirittura negato è di fondamentale importanza se si vuole ridurre il dumping sociale e le dinamiche competitive giocate sulle condizioni di lavoro nelle catene del valore globali. A questo proposito, l'effetto potenziale del parere è duplice: fornire ai lavoratori e ai sindacati uno strumento per difendere questo diritto sul piano nazionale, nei paesi dove il diritto nazionale è debole o inesistente, e rafforzare gli obblighi in capo alle imprese multinazionali che operano nel mercato globale, quando queste sono tenute a far rispettare la C 87 dai loro subfornitori in forza di clausole sociali (obblighi che oggi, in Europa, trovano fondamento nella direttiva "due diligence" 2024/1760, che include la C 87 tra le fonti degli obblighi gravanti sulla "società madre").

Fatto è che il parere può avere un impatto anche nei paesi europei perché neppure in Europa il diritto di sciopero è immune da processi erosivi, che ne mettono in discussione la sua stessa ragione d'essere. Basta leggere l'annuale rapporto *Global Rights Index* dell'ITUC (il sindacato mondiale), per vedere come da anni il diritto di sciopero sia il diritto dei lavoratori più esposto a indebite compressioni, anche in molti paesi del nostro continente; e ciò, appunto, nonostante il suo formale riconoscimento come diritto di rilievo costituzionale. Il rafforzamento delle fonti "esterne" agli ordinamenti europei può dunque contribuire a frenare gli smottamenti degli argini "interni". Vediamo di seguito in che modo ciò può concretamente realizzarsi.

La fine dello stallo sul diritto di sciopero in seno all'OIL

L'attacco al diritto di sciopero in seno all'OIL da parte della sua componente datoriale prende forma a partire dal 1989 (data quanto mai significativa), per poi deflagrare in una vera e propria crisi istituzionale che dal 2012 ha determinato uno stallo nel complesso sistema di monitoraggio sugli standard internazionali; da allora infatti del diritto di sciopero non si è più potuto discutere in seno alla Conferenza internazionale (l'organismo più importante dell'OIL, che annualmente ne definisce l'azione). Il primo effetto del parere emesso dalla Corte internazionale (o dovrebbe essere) allora quello di sbloccare questa situazione di stallo e far ripartire le dinamiche

istituzionali in seno all'OIL che permettono la definizione e il consolidamento degli standard internazionali in materia di sciopero; con effetti anche al di fuori dell'OIL, vista l'influenza che questo ha ed ha sempre avuto sugli altri organismi internazionali di livello regionale (europei inclusi). Il che è fondamentale per l'evoluzione futura di detti standard e per adeguarli alle profonde trasformazioni economico-produttive che viviamo nella nostra epoca. Basti ricordare il tema delle nuove forme di conflitto dei lavoratori che operano tramite piattaforma digitale; il tema delle finalità dello sciopero, oggi spesso utilizzato come strumento di partecipazione democratica e non solo di rivendicazioni legate alle condizioni di lavoro (dagli scioperi con finalità ambientali a quelli contro il riarmo....); il tema della frammentazione delle catene produttive e del valore, che solleva la questione della legittimità degli scioperi di solidarietà e secondari, sia sul piano nazionale che internazionale. Sono, tutti questi, temi (e altri se ne potrebbero aggiungere) rispetto ai quali gli attuali standard dell'OIL sono ancora deboli e non offrono risposte chiare, il che appunto rende urgente una riflessione sulla necessità di un loro adeguamento ai nuovi tempi. Ovviamente il parere non si occupa di queste tematiche, perché la Corte internazionale si limita a riconoscere l'esistenza del diritto di sciopero sulla base della C 87; ma queste tematiche possono entrare nell'agenda dell'OIL grazie alla ripresa delle sue attività in materia di sciopero, resa adesso nuovamente possibile avendo appunto il parere sbloccato lo stallo che paralizzava l'operato dei suoi organismi da quasi un quindicennio.

Il diritto di sciopero come componente essenziale della libertà di associazione

Ma il parere può produrre anche effetti immediati sul piano giuridico, se si valorizzano alcuni passaggi del ragionamento sviluppato dalla Corte. Due sono i punti da evidenziare sotto questo profilo. Il primo (che poi è il cuore del parere) attiene al riconoscimento da parte della Corte internazionale che il diritto di sciopero è un elemento essenziale e irrinunciabile della libertà di associazione. A questa conclusione i giudici dell'Aja giungono in primo luogo in base al criterio testuale di interpretazione della C 87, in particolare del suo art. 3, che precisa il contenuto della libertà di associazione. L'art. 3 fa riferimento al diritto della stessa associazione di organizzare la propria attività e formulare i propri programmi ("to organize their activities

and formulate their programmes”). Ebbene, afferma la Corte, l’attività sindacale include necessariamente l’esercizio del diritto di sciopero, in quanto questo è “una delle principali attività svolte e dei principali strumenti utilizzati dai lavoratori per tutelare i propri interessi e migliorare le proprie condizioni di lavoro”, cioè per realizzare le finalità perseguite dalla C 87.

L’importanza di quest’affermazione è storica, perché segna un punto di non ritorno su una questione da sempre dibattuta dai giuslavoristi (specie di *common law*, ma non solo), appunto relativa al rapporto tra libertà di associazione e diritto di sciopero. Le parole che usa la Corte nella sua argomentazione configurano un legame stretto, si può dire inscindibile, tra libertà di associazione e sciopero e ciò comporta che le limitazioni al secondo in tanto sono ammissibili in quanto lo siano anche per la prima. Il che ha un potenziale impatto rilevante soprattutto negli Stati dove il diritto di sciopero non trova esplicito riconoscimento sul piano costituzionale.

In Europa, ad esempio, nel Regno, non a caso oggetto in passato di ripetute censure da parte dell’OIL. E le ricadute del parere sotto questo profilo riguardano anche Stati non firmatari della C 87 (tra questi, oltre agli Stati Uniti, molte altre potenze economiche globali: Cina, India, Brasile, Malesia, Thailandia, Vietnam ...). La C 87 rientra infatti tra le 10 Convenzioni fondamentali dell’OIL, che, come tali, dovrebbero essere rispettate da tutti gli Stati membri, indipendentemente appunto dal fatto di averle ratificate; e per questo, gli Stati non ratificanti sono soggetti a monitoraggio circa l’applicazione dei principi fissati dalle Convenzioni fondamentali sulla base di rapporti annuali.

In ottica europea è importante sottolineare il modo con cui la Corte configura il rapporto tra libertà di associazione e diritto di sciopero anche perché si discosta sensibilmente da quello configurato dalla Corte EDU nella sua giurisprudenza sull’art.11 CEDU, inaugurata dalla celebre sentenza *Demir & Baykara* del 2008. In questa sentenza la Corte definisce il diritto alla contrattazione collettiva

FLASH

La Corte di Cassazione fa chiarezza sulle ferie degli insegnanti pubblici con contratto a termine e sulla relativa monetizzazione

Decidendo il rinvio pregiudiziale della Corte d’Appello di Torino, con la sentenza n. 16530 del 27 maggio 2026 la Corte di Cassazione fa chiarezza sul regime dell’indennità sostitutiva delle ferie non godute dei docenti a tempo determinato, risolvendo un contenzioso presente da tempo nelle aule di giustizia italiane. Secondo la Corte, per i docenti a termine la fruizione delle ferie deve avvenire, come per i docenti a tempo indeterminato, nei periodi di sospensione delle lezioni programmati a livello regionale (ad esempio, le vacanze di Natale). Conseguentemente, alla monetizzazione delle ferie residue alla scadenza del rapporto a termine, è possibile procedere solo per quelle ferie maturate che non potevano essere fruite in tali periodi di sospensione e ciò per mancanza di giorni per poterlo fare (quindi se i giorni maturati sono superiori ai giorni di sospensione; o, per le supplenze “brevi”, quando il contratto a termine non è vigente durante i periodi di sospensione) o per altra causa non imputabile al lavoratore stesso (ad esempio, perché malato o in maternità durante i periodi di sospensione). Ai fini della monetizzabilità o meno dei giorni di ferie, poi, la Corte di Cassazione precisa che non ha rilevanza, per coloro con contratto a termine sino al 30 giugno o al 31 agosto, il periodo compreso tra la fine delle lezioni e la scadenza del termine, poiché in tali periodi non vi è alcuna sospensione delle attività didattiche, restando il personale a disposizione della Scuola. Questo, a meno che il Dirigente scolastico non abbia avvisato il docente della possibilità di fruire delle ferie. In questo caso, quindi, se il dipendente non chiede le ferie (e sempre che non sia impossibilitato a fruirne per causa a lui non imputabile) il residuo ferie non è monetizzabile.

Precisa, altresì, la Cassazione che la fruizione delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni deve avvenire previa richiesta del docente e se tale richiesta non avviene le ferie non fruite non sono altrettanto monetizzabili. E ciò senza che rilevi la presenza di un avviso da parte del Dirigente scolastico a richiedere le ferie, diversamente, come detto, dal periodo intercorrente tra la fine delle lezioni e la scadenza del contratto.

La Cassazione ha reso tale orientamento interpretativo all’esito di una complessa disamina delle norme contrattuali susseguite nel tempo, nonché delle disposizioni di legge in materia di divieto di monetizzazione delle ferie nel Pubblico Impiego, oltre che all’esito dell’esame di importanti decisioni rese sul punto dalla Corte Costituzionale e dalla Corte di Giustizia dell’UE (sentenza in causa C-218/22 BU v Comune di Copertino).

un “elemento essenziale” della libertà di associazione; mentre nella successiva giurisprudenza relativa al diritto di sciopero usa termini diversi, qualificandolo come “uno strumento importante” a disposizione dei lavoratori; “importante”, ma non “essenziale”, appunto. Per questo motivo la Corte di Strasburgo ha considerato violato l’art. 11 solo nei casi più estremi di negazione radicale del diritto di sciopero (il divieto assoluto di scioperare per gli addetti ai servizi pubblici in Turchia, nella sentenza *Enerij Yapi* del 2009, oppure il divieto sanzionato penalmente previsto in Russia per i ferrovieri, nella sentenza *Ognevenko* del 2018); mentre l’illegittimità degli scioperi di solidarietà nel Regno Unito e perfino il divieto di sciopero previsto in Germania per gli insegnanti della scuola pubblica è stato dichiarato compatibile con art.11 CEDU (sentenze *RMT* del 2014 e *Humpert* del 2023, sulla quale vd Bollettino 8/23). Il parere potrebbe allora influire proprio sulla giurisprudenza della Corte EDU, inducendola a considerare più stringente il rapporto tra libertà di associazione e diritto di sciopero al pari di quanto questa ha già fatto per la contrattazione collettiva.

I riflessi sulla giurisprudenza italiana in materia di sciopero e conflitto

Quanto detto dimostra già come la precisazione che i giudici dell’Aja fanno in merito al fatto che il parere riguarda solo la questione del riconoscimento del diritto di sciopero e non i profili che attengono al suo contenuto e alle condizioni del suo esercizio (“*content, scope and conditions for the exercise*”), non regga più di tanto, perché non tiene conto come dal modo con cui si definisce il rapporto tra libertà di associazione e diritto di sciopero conseguano effetti che riguardano anche il contenuto e i limiti di questo diritto.

Ciò è confermato anche dai potenziali effetti che il parere può produrre proprio nell’ordinamento italiano. Il tema del rapporto tra libertà di associazione sindacale e diritto di sciopero chiama in causa il modo con cui nel nostro ordinamento si declina il rapporto tra gli art. 39 e 40 Cost. Proprio la presenza dell’art. 40, che riconosce espressamente il diritto di sciopero, ha portato ad una debole tutela delle forme di azione collettiva diverse dalla mera astensione dal lavoro (come le forme concertate di rallentamento o le forme attive di azione sindacale, tipo i blocchi alla circolazione, oggi per altro pesantemente sanzionati dalle norme dei decreti sicurezza). Qualche

timido segnale di cambiamento però su questo piano si è avuto nella recentissima giurisprudenza di legittimità del 2025, nella quale la Cassazione ha riconosciuto che forme di lotta sindacali non riconducibili allo sciopero in senso stretto trovano fondamento nell’art. 39 Cost., nonché nelle fonti internazionali, ivi compresa la C 87 dell’OIL (vd Bollettino n. 3/25).

Il parere della Corte internazionale rafforza quest’orientamento giurisprudenziale. In più passaggi vi viene per altro fatto riferimento al diritto di sciopero come parte di un più generale diritto all’azione collettiva, a sua volta corollario della libertà di associazione, e si definisce espressamente lo sciopero “*any stoppage or slowdown willfully*” (rallentamento volontario), in chiara dissonanza con la definizione tradizionalmente accolta nel nostro ordinamento (punto 70 del parere).

La valorizzazione del ruolo dei Comitati di esperti

L’altro profilo del parere che merita attenzione, perché potenzialmente capace di produrre effetti rilevanti negli ordinamenti nazionali (italiano incluso), riguarda il ruolo che la Corte internazionale riconosce ai comitati di esperti (*supervisory bodies*) cui spetta monitorare sul rispetto delle fonti OIL (il Comitato sull’Applicazione delle Convenzioni e delle Raccomandazioni e il Comitato sulla Libertà Sindacale, con competenza specifica sui diritti collettivi dei lavoratori). Di questi la Corte si occupa soprattutto nella parte del parere nella quale vengono considerati i c.d. mezzi complementari di interpretazione della Convenzione 87 (ex art. 32 della Convenzione di Vienna sul diritto dei Trattati), per avvalorare le conclusioni già raggiunte in base alle regole generali di interpretazione (ex art. 31). Ebbene, i giudici internazionali riconoscono che ai “pronunciamenti” dei comitati di esperti deve essere attribuito un “grande peso” (“*great weight*”) come strumenti interpretativi del contenuto della Convenzione 87.

Questa affermazione fa il paio con quanto la Corte afferma in chiusura del parere (punto 140), in merito al fatto che questo si limita a riconoscere che la Convenzione 87 include il diritto di sciopero e non contiene determinazioni relative al suo “esatto” contenuto (“*precise content*”). Anche l’uso di questo aggettivo da parte della Corte (evidentemente non casuale) segnala come essa stessa in realtà non ritenga sia possibile limitare l’impatto del parere alla mera questione “esistenziale”

del riconoscimento del diritto di sciopero in astratto, come se da ciò non derivassero inevitabilmente effetti in merito anche al suo contenuto, alla sua titolarità ed alle sue condizioni d'esercizio. Questi effetti derivano dal fatto stesso di assumere il diritto di sciopero nella famiglia dei diritti fondamentali (o umani che dir si voglia), che non sopportano compressioni che ne ledano il contenuto essenziale, cioè tali da privare di effettività il loro stesso riconoscimento.

Ora, è ovviamente dall'attività dei Comitati che si ricavano gli standard relativi al contenuto del diritto di sciopero, cioè ai suoi limiti e alle sue regole d'esercizio. Per questo, nella strategia di attacco al diritto di sciopero portata avanti dalla componente datoriale dell'OIL la posta in gioco è stata *ab origine* lo screditamento e delegittimazione dei Comitati di esperti, cioè l'indebolimento del sistema di definizione e supervisione degli standard internazionali dell'OIL; prima e più ancora della questione in sé, di natura teorica, del riconoscimento del diritto di sciopero. Quest'obiettivo non è stato raggiunto, anzi, come detto, la Corte internazionale ha sottolineato la particolare rilevanza dell'interpretazione dei Comitati, che, seppure non direttamente vincolante, diventa così ineludibile per chi è chiamato ad applicare le Convenzioni OIL.

Questa conclusione, di nuovo, riguarda anche l'Europa e l'ordinamento italiano. Quanto alla prima, basti ricordare come la Corte di giustizia si sia scostata in passato dagli standard dell'OIL definiti dai Comitati, che per la verità neppure ha preso in considerazione quando si è trattato di bilanciare il diritto di sciopero con le libertà economiche fondamentali del mercato interno: il riferimento è alle sentenze *Viking* e *Laval*, dove pur viene richiamata la Convenzione 87 per confermare che l'Unione europea riconosce il diritto di sciopero, salvo poi bilanciarlo appunto con le libertà di mercato. Quanto all'Italia, la Corte costituzionale non si è mai confrontata con l'attività dei Comitati OIL, ma si è più volte occupata della questione dell'efficacia delle decisioni del Comitato europeo dei diritti sociali (CEDS), organismo cui spetta vigilare sul rispetto della Carta sociale europea. I Giudici delle leggi hanno riconosciuto l'autorevolezza del CEDS, a partire dalla nota sentenza n. 120 del 2018 sulla libertà sindacale dei militari, ma non si può dire che abbiano dato un "grande peso" alle sue decisioni, nonostante le aperture contenute nella sentenza n. 194/2018. A queste sentenze ha infatti fatto seguito la sentenza n. 7/2024 nella quale

la Corte ha di fatto negato qualsiasi efficacia giuridica alle decisioni del CEDS nel giudizio di costituzionalità, sottraendosi così al confronto con il loro contenuto (vd Bollettino n. 1/24).

Il parere della CIG rilancia dunque anche nel nostro ordinamento la questione dell'efficacia delle determinazioni dei Comitati di esperti (CEDS compreso), che non può ritenersi chiusa nonostante la posizione recentemente assunta dai Giudici delle leggi. E merita a tal proposito ricordare che anche per l'Italia questa questione investe direttamente il diritto di sciopero, in ragione della recente decisione del CEDS che censura l'Italia per l'incompatibilità con l'art. 6, par. 4 della Carta sociale europea di diversi profili della legge n. 146/90 sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali (vd Bollettino n. 2/2026). **D&L**